



## News per i Clienti dello studio

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

### **Attività agricole: il subentro ed il rilancio delle attività gode di un finanziamento agevolato**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con il decreto del 18.01.2016 il Ministero dell'Economia delle Finanze ha introdotto una **nuova agevolazione a favore del subentro e del rilancio delle attività agricole**. Sono interessate dall'agevolazione le **microimprese e le PMI** che: **i) subentrano nella conduzione di un'intera azienda agricola** esercitante l'attività ai sensi dell'articolo 2135 cc; **ii) propongono progetti di consolidamento e sviluppo** di iniziative nei settori della **produzione, trasformazione e commercializzazione** dei prodotti agricoli. L'agevolazione concedibile consiste in un finanziamento agevolato a tasso zero, della **durata minima di 5 anni** (fino ad un **massimo di 10**) per un **importo pari al 75%** delle **spese ammissibili** (fino ad un massimo di 1.500.000 euro). Per i beni di investimento, **possono essere ammessi all'agevolazione solamente i beni nuovi di fabbrica**. Con riferimento alle garanzie, **a differenza di altre agevolazioni non viene prevista la concessione di una garanzia**: la copertura dell'importo richiesto dovrà essere **garantita tramite iscrizione di ipoteca di primo grado o fideiussione bancaria**. L'istruttoria delle domande, l'ammissione alle agevolazioni e l'attuazione della delibera di ammissione alle agevolazioni verrà gestita da ISMEA.

#### **Premessa**

Con il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18.01.2016 sono state attivate alcune **agevolazioni a favore del consolidamento e del subentro nella gestione di attività agricole**. Le agevolazioni, in particolare, **interessano microimprese e PMI e consistono nella concessione di un finanziamento agevolato a copertura del 75% dei costi ammissibili**.

L'Agevolazione, gestita da ISMEA, potrà essere fruita a condizione della concessione di una **garanzia a copertura del finanziamento pari all'intero importo maggiorato del 20%**.

Con riferimento all'erogazione del finanziamento, questo viene concesso da **un minimo di 3 SAL** (ognuno dal 10% al 50% del totale) fino ad un **massimo di 5 SAL**. Il beneficiario dovrà quindi **presentare ad ISMEA le fatture relative al SAL per cui si richiede l'agevolazione, e le quietanze di pagamento di quello precedente**.

I beni acquistati tramite l'agevolazione sono vincolati all'esercizio dell'attività finanziata per un minimo di cinque anni.

### **I soggetti beneficiari ed i progetti ammissibili**

Le agevolazioni previste dal decreto in commento si applicano:

- alle microimprese e piccole e medie imprese, in qualsiasi forma costituite, che **subentrino nella conduzione di un'intera azienda agricola**, esercitante esclusivamente l'attività **agricola ai sensi dell'articolo 2135** cc da almeno **due anni** alla data di presentazione della domanda di agevolazione e che presentino **progetti per lo sviluppo o il consolidamento** dell'azienda oggetto del subentro, attraverso iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- alle microimprese e piccole e medie imprese, che **presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento** di iniziative nei settori della **produzione** e della **trasformazione** e **commercializzazione** di **prodotti agricoli**, attive da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

<b>DEFINIZIONE DI MEDIA, PICCOLA E MICRO IMPRESA</b>			
<b>Tipologia</b>	<b>Occupati</b>	<b>Fatturato (Milioni di euro)</b>	<b>Totale di bilancio (Milioni di euro)</b>
<b>Media impresa</b>	<250	≤ 50	≤ 43
<b>Piccola impresa</b>	<50	≤ 10	≤10
<b>Micro impresa</b>	<10	≤2	≤2

Le imprese devono rispettare i seguenti requisiti:

<b>REQUISITI</b>	
<b>Progetti di subentro e consolidamento</b>	<b>Progetti di consolidamento produzione – trasformazione e commercializzazione</b>
Essere <b>costituite da non più di sei mesi</b>	<b>Esercitare esclusivamente l'attività agricola</b>

dalla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni.	ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.
<b>Esercitare esclusivamente l'attività agricola</b> ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.	Essere <b>amministrate e condotte da un giovane di età compresa tra i 18 ed i 40 anni</b> non compiuti alla data di spedizione della domanda, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella gestione previdenziale agricola alla data di delibera di ammissione alle agevolazioni, ovvero, nel caso di società, essere composte, per oltre la metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione, ed amministrate, da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 e i 40 anni non compiuti alla data di spedizione della domanda in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella gestione previdenziale agricola alla data di delibera di ammissione alle agevolazioni.
Essere <b>amministrate e condotte da un giovane di età compresa tra i 18 ed i 40 anni</b> non compiuti alla data di spedizione della domanda, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella gestione previdenziale agricola alla data di delibera di ammissione alle agevolazioni, ovvero, nel caso di società, essere composte, per oltre la metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione, ed amministrate, da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 e i 40 anni non compiuti alla data di spedizione della domanda in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella gestione previdenziale agricola alla data di delibera di ammissione alle agevolazioni.	
Essere già <b>subentrate</b> , anche a titolo successorio, da <b>non più di sei mesi alla data di presentazione della domanda</b> , nella conduzione dell'intera azienda agricola, ovvero subentrare entro 3 mesi dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni mediante un atto di cessione d'azienda.	Avere <b>sede operativa nel territorio nazionale</b> .
Avere <b>sede operativa nel territorio nazionale</b> .	

#### **OSSERVA**

**L'impresa cedente** deve essere iscritta alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, avere partita IVA e il **legittimo possesso dell'azienda da almeno due anni** al momento della presentazione della domanda, o nei due anni precedenti il subentro se questo è

avvenuto prima della presentazione della domanda.

Lo statuto della impresa ammessa alle agevolazioni **deve contenere una clausola impeditiva di atti di trasferimento di quote o di azioni societarie tali da far venir meno i requisiti soggettivi di età dei soci di maggioranza, per un periodo di almeno 10 anni dalla data di ammissione alle agevolazioni** e comunque sino alla completa estinzione del mutuo agevolato concesso. Inoltre, per lo stesso periodo, il soggetto beneficiario deve mantenere la qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto.

Alla data di presentazione della domanda e per i cinque anni successivi alla data di delibera di ammissione alle agevolazioni, **i soci della impresa beneficiaria non possono detenere quote o azioni di altre imprese beneficiarie delle agevolazioni previste dal decreto legislativo.**

Le agevolazioni non si applicano alle **imprese in difficoltà** e ai beneficiari destinatari di **ordini di recupero** pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

### **L'agevolazione e le garanzie per la concessione**

Per la realizzazione dei progetti di **subentro e consolidamento della produzione, trasformazione e commercializzazione**, sono concessi mutui agevolati, a un **tasso pari a zero**, della durata minima di **cinque anni e massima di dieci anni**, comprensiva del periodo di preammortamento, e di **importo non superiore al 75 per cento delle spese ammissibili**. Per le iniziative nel settore della **produzione agricola primaria**, il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, **non superiore a quindici anni**.

<b>AGEVOLAZIONE</b>	
<b>Importo finanziamento</b>	75% delle spese ammissibili, con un massimale di 1.500.000 euro.
<b>Durata del finanziamento</b>	Compresa tra i 5 ed i 10 anni. Per la produzione agricola primaria la durata è innalzata a 15 anni.
<b>Tasso di interesse</b>	Zero.
<b>ATTENZIONE!</b> I progetti non possono essere avviati prima della data di ammissione alle agevolazioni.	

I progetti finanziabili **non possono prevedere investimenti superiori a 1.500.000 euro**, IVA esclusa e devono perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

- **miglioramento del rendimento e della sostenibilità** globale dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o miglioramento e riconversione della produzione;

- **miglioramento dell'ambiente naturale**, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali, purché non si tratti di investimento realizzato per conformarsi alle norme dell'Unione europea;
- **realizzazione e miglioramento delle infrastrutture** connesse allo sviluppo, all'adeguamento ed alla modernizzazione dell'agricoltura.

Si segnala che il mutuo agevolato deve essere **assistito da garanzie per l'intero importo concesso maggiorato del 20%** per accessori e per il rimborso delle spese, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare. In particolare, si potrà ricorrere a:

- **iscrizione di ipoteca** di primo grado acquisibile sui beni oggetto di finanziamento oppure su altri beni del soggetto beneficiario o di terzi;
- in alternativa o in aggiunta all'ipoteca, a **prestazione di fideiussione bancaria**, sino al raggiungimento di un valore delle garanzie prestate pari al 120 per cento del mutuo agevolato concesso.

#### **OSSERVA**

I soggetti beneficiari si obbligano inoltre a **stipulare idonee polizze assicurative** a favore di ISMEA sui beni oggetto di finanziamento, secondo le modalità ed i termini stabiliti nel contratto di mutuo agevolato.

### **Spese ammissibili**

Per la realizzazione del progetto **sono ammissibili** alle agevolazioni le seguenti **spese**:

<b>SPESE AMMISSIBILI</b>		
<b>I</b>	<b>Studio di fattibilità, comprensivo dell'analisi di mercato.</b>	Ammissibile nella misura del 2 per cento del valore complessivo dell'investimento da realizzare; inoltre, la somma delle spese relative allo studio di fattibilità, ai servizi di progettazione sono ammissibili complessivamente entro il limite del 12 per cento dell'investimento da realizzare
<b>II</b>	<b>Opere agronomiche e di miglioramento fondiario.</b>	La somma delle spese, ai fini dell'ammissibilità, non deve superare il 40 per cento dell'investimento da realizzare. <b>(Le opere agronomiche e di miglioramento fondiario sono ammissibili per i soli progetti nel settore della produzione agricola primaria).</b>
<b>III</b>	<b>Opere edilizie per la costruzione o il miglioramento di beni immobili.</b>	
<b>IV</b>	<b>Oneri per il rilascio della concessione edilizia.</b>	

<b>V</b>	<b>Allacciamenti, impianti, macchinari e attrezzature.</b>	<b>(Non è prevista alcuna limitazione)</b>
<b>VI</b>	<b>Servizi di progettazione.</b>	
<b>VII</b>	<b>Beni pluriennali.</b>	

**ATTENZIONE!** Per le attività di **agriturismo** e le **altre attività di diversificazione** del reddito agricolo **sono ammesse le spese indicate nel rispetto delle condizioni stabilite dal Regolamento (UE) n. 1407/2013** della Commissione del 18 dicembre 2013 e con un massimale non superiore a 200.000 euro/beneficiario per un periodo di tre esercizi finanziari.

#### **OSSERVA**

Per le spese di investimento relative al settore della **produzione agricola primaria**, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, **l'acquisto di terreni è ammissibile solo in misura non superiore al 10% dei costi ammissibili totali** dell'intervento. La potenzialità dei nuovi impianti di trasformazione **non deve essere superiore al 100 per cento della capacità produttiva**, stimata a regime, dell'azienda agricola oggetto dell'intervento.

**Non sono ammissibili** le spese sostenute per la **costruzione o la ristrutturazione di fabbricati rurali** non strettamente connesse con l'attività prevista dal progetto. Sono inoltre **esclusi**:

- **aiuti** per investimenti realizzati per **conformarsi alle norme dell'Unione europea**;
- i beni di investimento che **non sono nuovi di fabbrica**;
- spese per investimenti di **sostituzione di beni preesistenti**, i costi dei **lavori in economia**, e le **spese per l'IVA**;
- il **capitale circolante**, che non è ritenuto un costo ammissibile;
- **investimenti per impianti per la produzione di biocarburanti** e per la produzione di **energia termica ed elettrica** da fonti rinnovabili;
- **spese per gli acquisti o per lavori effettuati prima della data di delibera di ammissione** alle agevolazioni.

Per le spese di investimento relative al settore della **produzione agricola primaria**, non possono essere concessi aiuti per:

- **acquisto di diritti di produzione**, diritti all'aiuto e piante annuali;
- impianto di **piante annuali**;
- lavori di **drenaggio**;
- investimenti realizzati per **conformarsi alle norme dell'Unione**, ad eccezione degli aiuti concessi entro 24 mesi dalla data di insediamento dei giovani agricoltori;
- acquisto di **animali**.

## **Istruttoria domande e procedura**

Si segnala che la procedura **istruttoria delle domande**, di deliberazione dei **soggetti ammessi** e di **attuazione della delibera** sono gestiti da ISMEA attraverso modalità che verranno rese note nei prossimi giorni.

## **Erogazione**

Dopo la stipula del contratto di mutuo agevolato, **i beneficiari devono rendicontare le spese effettuate per SAL** (stato avanzamento lavori) al fine di ottenere l'erogazione delle quote di mutuo agevolato corrispondenti. I SAL possono variare da un **minimo di 3** a un **massimo di 5**. Il primo SAL deve essere rendicontato entro sei mesi dalla data di stipula del contratto di mutuo agevolato. Ciascun SAL deve essere di **importo non inferiore al 10 per cento e non superiore al 50 per cento** del valore dell'investimento da realizzare, **ad eccezione dell'ultimo che non può superare il 10 per cento.**

Ai fini della erogazione della quota di mutuo agevolato corrispondente a ciascun SAL, il beneficiario deve presentare a ISMEA:

- le fatture relative al SAL da erogare;
- le quietanze delle fatture relative al SAL precedente.

### **OSSERVA**

L'erogazione dell'ultimo SAL è subordinata, oltre che alla presentazione delle relative fatture, anche alla **dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle stesse ed all'esito positivo della verifica finale dell'investimento**. I pagamenti dei fornitori devono essere eseguiti a mezzo bonifico bancario, riportante specifica causale, a valere su un conto corrente ad uso esclusivo dell'impresa beneficiaria. La realizzazione del progetto deve essere completata e rendicontata entro il termine previsto dal contratto di mutuo agevolato.

Al termine del periodo di realizzazione dell'investimento, in caso di investimenti realizzati per un valore inferiore a quello previsto nel progetto approvato, **i massimali di intervento vengono ricalcolati sulla base delle spese ammesse e l'importo del mutuo viene rideterminato con effetto sul piano di ammortamento** a decorrere dal 01.01 dell'anno successivo.

***Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.***

Cordiali saluti